



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

OGGETTO: Affidamento agli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori unitamente all'avv. Paola Pezzali della difesa giudiziaria nel ricorso da proporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 e non notificata - pronunciata nel giudizio sub R.G. 379/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici - prot. corr. 10-2021-21/2-2/1 (296)

Allegati:

PARERERAG.rtf
PARERETECNICO.rtf
TESTONA.rtf
schema disciplinare_dg.pdf

Deliberazione di Giunta

N. 54 / 2022

adottata il 24/02/2022

esecutiva il 24/02/2022

ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/03/2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/03/2022.

Addi 01/03/2022



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **SI**

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot. Corr. n.: 10-2021-21/2-2/1 (296)

OGGETTO: Affidamento agli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori unitamente all'avv. Paola Pezzali della difesa giudiziaria nel ricorso da proporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 e non notificata - pronunciata nel giudizio sub R.G. 379/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici

Adottata nella seduta del 24/02/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Assente
Serena Tonel	Vice Sindaco	Presente
Michele Lobianco	Assessore	Presente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Carlo Grilli	Assessore	Presente
Everest Bertoli	Assessore	Presente
Nicole Matteoni	Assessore	Assente
Giorgio Rossi	Assessore	Presente
Sandra Savino	Assessore	Assente
Maurizio De Blasio	Assessore	Presente
Stefano Avian	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale **dott. Giampaolo GIUNTA.**

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco **Serena TONEL.**

ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/03/2022 al 15/03/2022.

Oggetto: Affidamento agli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori unitamente all'avv. Paola Pezzali della difesa giudiziaria nel ricorso da proporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 e non notificata - pronunciata nel giudizio sub R.G. 379/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici - prot. corr. 10-2021-21/2-2/1 (296)

Su proposta dell'Assessore Elisa Lodi

Premesso che la Comunella Jus-Vicinia Srenja Opicina-Opicine (di seguito Comunella) proponeva ricorso sub R.G. 2/2008, per l'accertamento dell'inesistenza di diritti di uso civico su alcuni immobili della Frazione di Villa Opicina, innanzi al Commissario agli Usi Civici per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, con sentenza n. 2/2012, rigettava la domanda della ricorrente; che anche il reclamo della Comunella promosso sub R.G. 10/2011 innanzi alla Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici veniva rigettato con sentenza n. 12/2014;

che avverso detta sentenza la Comunella adiva con ricorso sub R.G. 13531/2014 la Suprema Corte di Cassazione lamentando, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.;

che tale giudizio si concludeva con sentenza n. 24978/2018 che, in accoglimento del ricorso, cassava – con rinvio – la sentenza impugnata esplicitando il principio di diritto secondo cui le Comunelle costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuti dalla L. 168/2017, i quali non possono essere assoggettati al regime dell'uso civico;

che con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. la Comunella riassumeva il giudizio innanzi Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici, sub R.G. 379/2019, nei confronti del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici di Opicina;

che nel predetto giudizio si costituivano il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'appellante in riassunzione;

che il giudizio di rinvio si concludeva con sentenza n. 7232/2021, pubblicata in data 04.11.2021 e non notificata, con la quale la Corte, attenendosi al principio di diritto enunciato dagli Ermellini, accertava che i beni oggetto della controversia appartenevano esclusivamente alla Comunella, in virtù del loro riconoscimento quali domini collettivi ai sensi della L. 168/2017 e conseguentemente non gravati da diritti di uso civico a favore del Comune di Trieste;

ritenuto che la sentenza n. 7232/2021 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici è viziata per violazione e/o falsa applicazione della L. 168/2017 ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per l'erronea qualificazione del fatto giuridico oggetto del contendere come sopra meglio specificato;

che, pertanto, il Comune di Trieste ha interesse a proporre ricorso per Cassazione in considerazione del fatto che la Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici ha erroneamente applicato il principio di diritto, esorbitando dalla linea tracciata dalla Corte di Cassazione;

visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Comune di Trieste in data 02.12.2021 con il quale è stato chiesto all'Avvocatura Civica di procedere alla proposizione del ricorso per Cassazione avvalendosi, altresì, della codifesa di un avvocato specializzato in materia;

considerato che l'Avvocatura Civica ha espresso il proprio nulla osta in merito alla proposta di codifesa;

che è stato interpellata a tal fine l'avv. Paola Pezzali con studio legale in Roma, Via della Conciliazione n. 10, la quale si è resa disponibile ad accettare l'incarico di codifesa con gli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, formulando un preventivo pari ad Euro 6.491,00, oltre accessori, per un totale onnicomprensivo di Euro 9.471,15, inviando, inoltre, il proprio curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, entrambi conservati in atti;

che tale preventivo è stato ritenuto congruo in ragione della natura e della complessità dell'incarico e per le attività di udienza;

valutata, inoltre, la necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario del Foro di Roma per gli adempimenti connessi al procedimento avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed alle collegate attività d'udienza;

ritenuto, pertanto, di approvare il corrispettivo richiesto per l'espletamento del suddetto incarico, condiviso con gli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, stabilito in Euro 9.471,15 onnicomprensivi;

che tale importo verrà impegnato con successivo provvedimento dirigenziale al Cap. 23500, avente la copertura necessaria, relativamente al quale l'Avvocatura Civica ha prestato il proprio assenso;

visto lo schema di disciplinare di incarico di assistenza giudiziaria in codifesa con l'Avvocatura Civica, all. sub I, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, sino alla conclusione dell'iter giudiziario innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

che lo stralcio al Regolamento degli uffici e servizi, emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 - come modificata dalla legge 8.6.2008 n. 133, e dalla legge 18.6.2019 n. 69 - avente ad oggetto "*Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*", approvato con D.G. 435/2009 e modificato con D.G. 147/2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ..."*i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione..., relativamente a specifiche vertenze*";

dato atto che lo stralcio al Regolamento degli Uffici e Servizi, emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 - come modificata dalla L. 8.6.2008 n. 133 e dalla L. 18.6.2019 n. 69 - avente ad oggetto "*Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*" approvato con D.G. 435/2009 e modificato con D.G. 147/2010, alla lettera I) prevede la pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi;

considerato che, vista l'urgenza per la formalizzazione del contratto, lo svolgimento dell'attività prevista dall'incarico e la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004);

visti:

il co. 15 art. 183 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto comunale vigente;

richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni specificate in premessa, l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale con gli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, per ricorso da proporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 e non notificata - pronunciata nel giudizio sub R.G, 379/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici.;
2. di individuare, quale codifensore, l'avvocato Paola Pezzali, con Studio Legale in Roma Via della Conciliazione n. 10, per la significativa esperienza nel diritto amministrativo come risulta dal *curriculum vitae*;
3. di dare atto che l'affidamento dell'incarico in argomento non richiede la procedura comparativa, ai sensi dello stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 - come modificati dalla L. 8/6/2008 n. 133 e dalla L. 18/6/2019 n. 69 - avente ad oggetto "*Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*", approvato con D.G. 435/2009 e modificato con D.G. 147/2010, precisa alla lettera C) **ESCLUSIONI** che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ..."*i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione...*" relativamente a specifiche vertenze";
4. di approvare il corrispettivo, richiesto dall'avv. Paola Pezzali, per l'espletamento dell'incarico di assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Civica stabilito in Euro 9.471,15 onnicomprensivi che verra' impegnato con successivo provvedimento dirigenziale al Cap. 23500, avente la copertura necessaria, relativamente al quale l'Avvocatura Civica ha prestato il proprio assenso con e-mail dd. 09/02/2022;
5. di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato sub I), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo ai rapporti tra il Comune e il professionista e la durata dell'incarico di Assistenza Giudiziaria, che decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento, anche nelle more della stipula contrattuale, sino alla conclusione dell'iter giudiziario davanti alla Suprema Corte di Cassazione;
6. di demandare al Sindaco e agli Uffici competenti l'adempimento degli atti di rispettiva competenza;
7. di dare atto della necessita' di disporre la pubblicazione del provvedimento di affidamento incarichi all'Albo Pretorio e sul sito INTERNET del Comune di Trieste una volta integrato con l'impegno della spesa tramite provvedimento dirigenziale;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto che sussiste l'urgenza per la formalizzazione degli atti contrattuali e lo svolgimento dell'attivit  prevista dall'incarico in argomento, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

L'adozione della presente deliberazione giuntale comporta una maggiore spesa a carico del bilancio comunale pari ad euro 9.471,15 onnicomprensivi.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot n. 10-2021-21/2-2/I (296)

Proposta di deliberazione: Affidamento agli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori unitamente all'avv. Paola Pezzali della difesa giudiziaria nel ricorso da proporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 e non notificata - pronunciata nel giudizio sub R.G. 379/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina **spesa pari ad Euro 9.471,15 onnicomprensivi**.

il Dirigente
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot n. 10-2021-21/2-2/1 (296)

Proposta di deliberazione: Affidamento agli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori unitamente all'avv. Paola Pezzali della difesa giudiziaria nel ricorso da proporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 e non notificata - pronunciata nel giudizio sub R.G. 379/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale <i>dott.ssa Giovanna Tirrico</i>

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/02/2022.

La sujestesa deliberazione assume il n. **54**.

Il Presidente
Serena Tonel

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO

CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X

DATA FIRMA: 24/02/2022 17:38:46

IMPRONTA: 76A51BE6A62141290C05C77E5104B80D1DEFAD946D2EB09C409C45E4A88EAECE
1DEFAD946D2EB09C409C45E4A88EAECE8FCF31652754CE75C9B442C82BF04F10
8FCF31652754CE75C9B442C82BF04F10B98B94D601D1A3357BE4B807A1291C32
B98B94D601D1A3357BE4B807A1291C3235BB0D94CF72EB082A390C3B5E4CF70E

NOME: TONEL SERENA

CODICE FISCALE: TNLSRN80D61L424D

DATA FIRMA: 25/02/2022 18:29:52

IMPRONTA: 372DA491BABB084ED9C13C6079009596100BB4829598918F14AA8D64E4293803
100BB4829598918F14AA8D64E4293803D0FBA84481BF4FC61EFB46C7B40A233B
D0FBA84481BF4FC61EFB46C7B40A233B2696F29FD1A0123CCE7656B00B8B7E63
2696F29FD1A0123CCE7656B00B8B7E634D0317D33937727993C8B20F51AF4147



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AVVOCATURA CIVICA
Via del Teatro Romano n. 7
Direttore: avv. Valentina FREZZA

OGGETTO: Affidamento dell'incarico all'avv. **Paola Pezzali**, del Foro di Roma, di patrocinio legale, unitamente agli avv.ti Valentina Frezza e Maritza Filipuzzi, nel giudizio pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici, n. 7232/2021, pubblicata il 04.11.2021 e non notificata, pronunciata nel giudizio di rinvio sub R.G. 379/2019.

DISCIPLINARE PER L'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

tra

il **Comune di Trieste** (c.f. 00210240321), in persona del sindaco in carica Roberto Dipiazza, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, rappresentato dall'avv. Valentina Frezza (c.f. _____), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Avvocatura Civica (di seguito anche "Committente")

e

l'avv. **Paola Pezzali**, nata a Roma il 22.12.1966 (C.F. P.IVA 14133981002), residente in Roma, Via O. Console n. 29 e domiciliata per l'incarico presso la sede dello Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati in Roma, Via della Conciliazione n. 10 (di seguito anche "Affidatario")

di seguito anche indicati congiuntamente con la dicitura "Parti".

Le Parti premettono:

- che la Comunella Jus-Vicinia Srenja Opicina-Opicine (di seguito "Comunella") ha proposto innanzi al Commissario agli Usi Civici per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia il ricorso *sub* R.G. 2/2008, al fine di ottenere l'accertamento, nei confronti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Trieste e del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici di Opicina, dell'inesistenza di diritti di uso civico su alcuni immobili della frazione di Villa Opicina del Comune di Trieste;
- che, con sentenza n. 2/2012, il Commissario agli Usi Civici ha rigettato la domanda della ricorrente;
- che avverso tale sentenza la Comunella ha promosso reclamo *sub* R.G. 10/2011 innanzi alla Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici;
- che, con la sentenza n. 12/2014, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il reclamo;
- che avverso quest'ultima sentenza la Comunella ha adito, con ricorso *sub* R.G. 13531/2014, la Suprema Corte di Cassazione, lamentando, sotto diversi profili, violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.;
- che tale giudizio di legittimità si è concluso con la sentenza n. 24978/2018, con la quale la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 12/2014, enunciando il principio di diritto secondo cui le Comunelle costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuti dalla L. 168/2017, i quali non possono essere assoggettati al regime dell'uso civico;
- che, con atto di citazione *ex art.* 392 c.p.c., *sub* R.G. 379/2019, la Comunella ha riassunto innanzi alla Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici il giudizio nei confronti del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici di Opicina;
- che nel predetto giudizio si sono costituiti il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla Comunella;
- che il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza n. 7232/2021, pubblicata in data 04.11.2021, non notificata, con la quale la Corte d'Appello, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione,

ha accertato che i beni oggetto della controversia appartenevano esclusivamente alla Comunella, in virtù del loro riconoscimento quali dominî collettivi ai sensi della L. 168/2017, e, conseguentemente, non erano gravati da diritti di uso civico a favore del Comune di Trieste;

- che deve ritenersi che la sentenza n. 7232/2021 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici abbia qualificato erroneamente i fatti oggetto del contendere e risultati, conseguentemente, inficiata da violazione e/o falsa applicazione della L. 168/2017;
- che si rende conseguentemente necessario promuovere ricorso avanti alla Corte di Cassazione, per ottenere la riforma di tale sentenza;
- che la descritta violazione di legge, nonché l'erronea applicazione, da parte della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici, del principio di diritto formulato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24978/2018, fondano l'interesse del Comune di Trieste a proporre ricorso per cassazione;
- che, conseguentemente, con la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato disposto di promuovere la descritta azione giudiziaria avanti alla Corte di Cassazione, affidando la difesa dell'Amministrazione comunale agli avvocati dell'Avvocatura Civica abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (avv. Valentina Frezza e avv. Maritza Filipuzzi), affiancati da un avvocato cassazionista del libero foro esperto nella specifica materia contenziosa, e sono stati stabiliti i termini e le condizioni del conferendo incarico professionale;
- che è stata individuata l'avv. Paola Pezzali, del Foro di Roma, quale professionista idonea all'assunzione dell'incarico, in quanto avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e dotata di specifica competenza ed esperienza professionale nella materia delle Comunelle, come risulta dal *curriculum vitae* trasmesso;
- che in data 05.01.2022 l'avv. Pezzali ha inviato all'Amministrazione comunale un preventivo per lo svolgimento dell'incarico, in particolare offrendo di eseguire le prestazioni convenute per l'importo di Euro 6.491,00 oltre accessori per un totale onnicomprensivo di Euro 9.471,15, e tale importo è stato ritenuto congruo in ragione della natura e della complessità dell'incarico, oltre che proporzionato rispetto ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e qualificabile come equo compenso ai sensi dell'art. 13 bis della L. 247/2012;

- che è stata quindi adottata la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____, con la quale è stato disposto l'affidamento all'avv. Paola Pezzali dell'incarico di patrocinio legale in favore del Comune di Trieste, in unione agli avvocati dell'Avvocatura Civica, per il ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7232/2021 della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici;
- che, con la successiva determinazione n. ____ del ____, esecutiva dal ____, è stata impegnata la spesa relativa all'incarico in oggetto.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, e l'avv. Paola Pezzali si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida all'avv. Paola Pezzali, che accetta, l'incarico di assumere il patrocinio e la difesa, unitamente agli avv.ti Valentina Frezza e Maritza Filipuzzi, del Comune di Trieste nell'azione che sarà intrapresa innanzi alla Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici n. 7232/2021, pronunciata nel giudizio di rinvio sub R.G. 379/2019.

ARTICOLO 2 - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

In esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) rappresentanza e assistenza legale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio di cui all'Art. 1, comprensive di tutti gli adempimenti collegati relativi al ricorso in oggetto, inclusi, relativamente alla fase introduttiva, la notificazione del ricorso, il deposito del ricorso notificato e l'iscrizione a ruolo della causa, con successiva comunicazione al Comune di Trieste del n. di R.G. e di ogni altra informazione utile;
- b) redazione e deposito in giudizio di memorie difensive e ogni altro atto utile alla migliore difesa giurisdizionale del Comune di Trieste;
- c) partecipazione alle udienze, in presenza o mediante collegamento da remoto;
- d) invio all'Avvocatura Civica del Comune di Trieste di note informative sull'andamento della causa.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico secondo buona fede, nel rispetto delle previsioni normative applicabili e con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2 c.c.

Le Parti convengono che l'incarico debba essere eseguito dall'avv. Paola Pezzali personalmente, in ragione dell'*intuitus personae* collegato alla sua specifica competenza ed esperienza professionale e al rapporto fiduciario intercorrente tra le Parti.

Le Parti convengono che il Comune di Trieste eleggerà domicilio presso lo studio dell'avv. Paola Pezzali in Roma, Via della Conciliazione n. 10, nonché domicilio digitale presso gli indirizzi PEC degli avv.ti Paola Pezzali, Valentina Frezza e Maritza Filipuzzi.

Eventuali ulteriori attività di natura giudiziale rimangono esterne all'incarico.

Ulteriori azioni giudiziali che dovessero venire individuate come esperibili potranno essere oggetto di separato incarico.

ARTICOLO 3 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nello svolgimento del presente incarico, l'Affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza su ogni informazione relativa all'incarico di cui, nel corso dello svolgimento dello stesso, venisse a conoscenza, e che l'Affidatario è tenuto alla custodia e al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziali relativi all'incarico nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 679/2016, evitandone la diffusione e la divulgazione.

L'Affidatario si obbliga a tenere il Committente indenne da qualsiasi conseguenza di natura pregiudizievole derivante dalla violazione degli obblighi di cui al precedente periodo o di obblighi da questi derivanti.

L'Affidatario rinuncia espressamente sin da ora a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sul materiale prodotto in esecuzione del presente Disciplinare, riconoscendo che tale materiale rimane di esclusiva proprietà del Committente, che ne può liberamente disporre nei limiti di legge.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico, effettuata con la deliberazione giuntale n. _____ del _____ citata in premessa, ed è efficace anche nelle more della stipula del contratto e sino alla conclusione del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito in Euro 9.471,15 onnicomprensivi. Le Parti si danno reciprocamente atto che tale importo è comprensivo di ogni onere di qualsivoglia natura, e dunque l'Affidatario rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa in ordine ad ulteriori importi a qualunque titolo in relazione al presente incarico.

L'Affidatario dichiara che il corrispettivo convenuto è adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, ai sensi dell'art. 2333 c.c., e ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e costituisce equo compenso, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della l. 247/2012 e dell'art. 19- quaterdecies, comma 3 della l. 172/2017.

La liquidazione del compenso avverrà con determinazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale del Comune di Trieste delle fatture elettroniche emesse regolarmente dall'Affidatario.

In caso di inadempimento contrattuale, il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i pagamenti in esecuzione del presente incarico dovranno essere effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010, utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'Affidatario.

A tal fine, l'Affidatario dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: [estremi del conto corrente]

e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono le seguenti:

- [nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale]

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10.

Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche emesse, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito, da parte del Comune di Trieste sul conto corrente dedicato, come sopra indicato, dell'importo dovuto, con esclusione di responsabilità del Committente per indicazioni erronee e disguidi o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario presso il quale il conto corrente è attivo.

ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata regolare esecuzione di una o più prestazioni oggetto del presente Disciplinare costituisce causa di risoluzione del contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla luce dell'importanza del contenzioso e dell'interesse del Comune di Trieste al buon esito dello stesso, in ragione dell'ampia portata sul proprio territorio che la decisione della Corte di Cassazione è suscettibile di assumere, la mancata regolare esecuzione di una o più prestazioni oggetto del contratto costituisce inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, comunicando l'avvenuta risoluzione del contratto senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già eseguite al momento della risoluzione stessa. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato da parte del Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al professionista nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto.

ARTICOLO 8 - RECESSO

L'Affidatario può recedere dal contratto solamente per giusta causa, previo preavviso in forma scritta, che dovrà pervenire al Committente, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima del recesso. In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta sino alla data del recesso. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di versare i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il Committente può recedere unilateralmente dal contratto solamente per giusta causa, previo preavviso in forma scritta, che dovrà pervenire

all'Affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima del recesso. In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta sino alla data del recesso. Il Committente si riserva di versare i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nell'adempimento dell'incarico, l'Affidatario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trieste, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234/2018, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Trieste www.comune.trieste.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento", in quanto compatibili con la natura dell'incarico e gli obblighi professionali dell'Affidatario.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la violazione degli obblighi di condotta di cui al paragrafo precedente può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui al presente incarico.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto può essere risolto nel caso in cui non venga effettuata, da parte dell'Affidatario, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ARTICOLO 10 – INCOMPATIBILITÀ

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Affidatario è soggetto, sino al termine dell'incarico, a tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste per l'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo, l'Affidatario dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con il Committente e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a tentare di comporre in via bonaria tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente incarico e individuano quale foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere, in via diretta o indiretta, dal presente contratto il Foro di Trieste.

ARTICOLO 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in quanto applicabile.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti all'incarico oggetto del presente contratto previsti dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 14 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario dichiara di essere titolare di valida polizza di assicurazione della responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), e consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto copia di tale polizza al Committente, che ne rilascia contestualmente ricevuta.

ARTICOLO 15 – DOMICILIO FISCALE

Al fine del presente incarico l'Affidatario dichiara di avere domicilio fiscale in Roma, Via della Conciliazione n. 10, (tel. 06.68805630/06 – 36002972, e-mail p.pezzali@cafieropezzaliassociati.it, paolapezzali@ordineavvocatiroma.org), PEC

ARTICOLO 16 – SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste - Roma _____

L'AFFIDATARIO

Avv. Paola Pezzali

IL COMMITTENTE

dott. Luigi Leonardi



CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16.

Trieste – Roma _____

L'AFFIDATARIO

Avv. Paola Pezzali



IL COMMITTENTE

dott. Luigi Leonardi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI
CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 24/02/2022 11:03:27
IMPRONTA: 593F3997737A372CED0FBE3FBC7F0A1D9319BC5C6B3DCF5D73AD0233A07EBD4F
9319BC5C6B3DCF5D73AD0233A07EBD4F8A67A66D019DA658BA23037D438B9271
8A67A66D019DA658BA23037D438B927126C89416C6EBA1D503D9EC8782553DFD
26C89416C6EBA1D503D9EC8782553DFD0F10B4B25B68EBE41841CF506D1E68E9

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 24/02/2022 17:38:48
IMPRONTA: 959FC6889746F41853C51453037FB756C2BD9C3236F7EB96ED1B375AED470D0B
C2BD9C3236F7EB96ED1B375AED470D0BC2B922DFCA07C7D4B40ECE58A45B4B24
C2B922DFCA07C7D4B40ECE58A45B4B24AE8A63341492AE546E8DBE103410A6BF
AE8A63341492AE546E8DBE103410A6BFCBFC62617E55237DA75CF341EE4E77B5

NOME: TONEL SERENA
CODICE FISCALE: TNLSRN80D61L424D
DATA FIRMA: 25/02/2022 18:52:14
IMPRONTA: 4A2585D7F14BC00E03102125D4FD0E31B2AFA80ECF2AD165191B3856D026E5EA
B2AFA80ECF2AD165191B3856D026E5EAF78ECF0869BB18DE64E36E024D00AAC2
F78ECF0869BB18DE64E36E024D00AAC2A8DC2A6E1C242AD76BF16C87B3E8157E
A8DC2A6E1C242AD76BF16C87B3E8157E820A4517631AB63F1E38EA0216795CA0